



Comune di Mogoro

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Ambito e scopo del regolamento	pag.	3
ARTICOLO 2: Entrate Tributarie Comunali	pag.	3

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 3: Forma di gestione	pag.	4
-------------------------------	------	---

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 8: Attività di controllo	pag.	4
ARTICOLO 9: Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali	pag.	4

CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 10: Notificazioni	pag.	5
----------------------------	------	---

TITOLO III - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 7: Riscossione	pag.	5
ARTICOLO 8: Differimento e sospensione del pagamento	pag.	5
ARTICOLO 9: <i>Dilazione del pagamento</i>	pag.	5
ARTICOLO 10: Compensazione verticale	pag.	6
ARTICOLO 11: Dichiarazione di compensazione	pag.	6
ARTICOLO 12: Rimborsi	pag.	7
ARTICOLO 13: Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi	pag.	7
ARTICOLO 14: Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità	pag.	7
ARTICOLO 15: Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari	pag.	8
ARTICOLO 16: Limiti di esenzione per rimborsi	pag.	8
ARTICOLO 17: Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali	pag.	8

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18: Norme finali	pag.	9
ARTICOLO 19: Entrata in vigore	pag.	9

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 2

Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le seguenti entrate:
 - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
 - TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
 - CANONE UNICO PATRIMONIALE

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 3

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

CAPO II

DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 4

Attività di controllo

1. Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU), Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), Canone Unico Patrimoniale è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

ARTICOLO 5

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 6

Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal **D.M. 14.04.2023**. Le stesse sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 7

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Differimento del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie ovvero da altri specifici motivi e/o circostanze, ivi comprese particolari situazioni di disagio economico, individuate nella deliberazione medesima.

ARTICOLO 9

Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta dell'interessato riguardante tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese nella misura massima di 36 rate con un minimo di € 25,00 a rata:
2. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento o più ingiunzioni fiscali); in tal caso la soglia d'importo si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui

gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.

3. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la data di esecutività dell'atto ovvero entro la data indicata nel provvedimento di rateazione. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

ARTICOLO 10

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ARTICOLO 11

Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;

- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

ARTICOLO 12

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
5. Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.

ARTICOLO 13

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi dell'art 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm. ii..

ARTICOLO 14

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, è fissato il limite, da intendersi come autonomo per singola annualità, di € 12,00.
2. Fatta salva ogni differente previsione normativa di carattere cogente, per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi, qualora l'ammontare del tributo dovuto risulti inferiore ad € 20,00;
3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 20,00 fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.

ARTICOLO 15

Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 20,00.
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo è ridotto a € 15,00 (*ovvero non opera il limite di cui al comma 1*).
3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

ARTICOLO 16

Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:
 - a) € 20,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
 - b) € 15,00 per rimborsi spettanti più periodi d'imposta (riferito a ciascun anno d'imposta).

ARTICOLO 17

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - ✓ consistenza della massa attiva;
 - ✓ tempi per ottenere il pagamento;
 - ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. È considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 20;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito e all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2026;
2. Ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.